



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibere consiliari n° 8
del 15.02.2001 e n° 14 del 27.03.2001.

STATUTO DEL COMUNE DI PORTOBUFFOLÉ

INTRODUZIONE

1. "Il Veneto si riconosce come una comunità unitaria. Questo significa sottolineare una diffusa consapevolezza di 'appartenenza' senza però trascurare le diverse specificità ...".

(Piano Regionale di Sviluppo 1988-1990).

Un saggio principio di vita ricorda che la prosperità di un popolo si sviluppa con la sua coesione morale e degenera invece se si inseguono obiettivi non coerenti con la sua visione culturale.

Il Veneto trae la sua ricchezza dalla continuità storico- culturale col passato nel rispetto delle varietà locali e del loro formarsi nel tempo.

L'attenzione alle diverse culture è sempre stato uno dei punti fondamentali della nostra regione. Creare l'unità nella diversità, accogliere la diversità nella unità è, ancor oggi, la prima grande vocazione dei Veneti.

Inoltre questa realtà storico-culturale omogenea e composita insieme favorisce il legame tra presente e passato e crea la tradizione di una comunità concreta, viva ed operante.

2. Anche la comunità opitergino-mottense, che da millenni vive tra due fiumi, Piave e Livenza, è erede della cultura veneta.

La storia di questa terra infatti si fonda sulle memorie di grandi avvenimenti storici che hanno favorito il formarsi di una identità, agganciata alla civiltà paleo-veneta, al pacifico insediamento dei Romani del II secolo a.C. e, in seguito, all'adattamento alle disordinate e non sempre pacifiche migrazioni delle popolazioni barbariche, che ebbero inizio con lo sfaldarsi dell'Impero Romano e continuarono fino al V secolo d.C.

Arrivò poi il Cristianesimo e si diffuse ad opera di grandi figure quali Epodio, Floriano, Tiziano e Magno, vescovi di Oderzo.

Da allora il Cristianesimo diventò il cuore della comunità locale infondendo forza e speranza nelle dolorose e frequenti prove che le popolazioni, tra Piave e Livenza, dovettero sopportare lungo interminabili secoli oscuri, seminati da fatti ed avvenimenti non sempre piacevoli e fortunati.

Si notò anche la nascita della cultura cristiana e il recupero del patrimonio classico ad opera della scuola sorta all'ombra della residenza vescovile di Oderzo. Nel sociale prese l'avvio di grandi opere di bonifica della nostra zona ed infine si rivolse lo sguardo alle classi più svantaggiate, con il sorgere di ricoveri e di case di accoglienza per i viandanti, i poveri e gli ammalati.

Giunse l'epoca feudale, sostituita da dominio veneto, durato quattro secoli, quindi l'era napoleonica ed infine l'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Ci fu un progressivo impoverimento, che provocò il triste fenomeno dell'emigrazione. Questi avvenimenti incisero profondamente nella vita dell'Opitergino-Mottense.

Ora, i nostri tempi, quantunque diversi, non possono togliere la memoria di quanto è avvenuto nel passato, a meno di non tradire la propria identità e la propria origine.

3. In questo contesto umano, storico-culturale ben preciso si innesta la vita, l'attività e la cultura di Portobuffolé.

Un attento lettore di storia s'accorge subito che il paese, fin dal suo sorgere, gode di una identità propria ed originale. Nasce lontano nel tempo come villaggio semplice e senza nome, adagiato sulle rive del Livenza, strada privilegiata per i commerci e traffici con insediamenti umani vicini e lontani.

Villaggio semplice, ma orgoglioso della propria autonomia, fiero della propria indipendenza e geloso della propria libertà.

Scoperto dai Romani nel II secolo a.C., accoglie la loro cultura agricola, semina il grano e pianta la vite, collabora all'ampliamento del porto ed accoglie il nome romano Settimo, che indica non tanto distanza, quanto vicinanza con la grande città di Oderzo.

Da allora le due comunità - Oderzo e Settimo - si uniscono, ma non si confondono, l'una diventa la grandezza dell'altra, camminano parallele nel reciproco rispetto. La distruzione di Oderzo colpisce Settimo, che continua però, anche se in tono minore, la propria vita e la propria attività commerciale ed agricola.

La denominazione Settimo giunge al castello, sorto probabilmente tra il IX e il X secolo d.C., al tempo della avogaria, quasi difesa e protezione dall'invadente patriarcato di Aquileia, a cui non si assoggetterà mai.

Nel 997 i Veneziani, guidati dal grande doge Pietro Orseolo II, uomo audace nelle armi e nei commerci, chiedono ed ottengono in affitto il porto per ventinove anni.

Inizia, per la nostra terra, un lungo periodo di floridi commerci e di nuova ricchezza.

Sembra, ancora una volta, che la vocazione vera e propria di Portobuffolè, il cui nome appare per la prima volta nel 1242, sia non soltanto il lavoro, il commercio, ma la decisa volontà di essere il centro di attrazione e di interesse per una vasta zona.

Con il definitivo insediamento di Tolberto e della moglie Gaia, dama famosa, citata da Dante nel XVI Canto del Purgatorio, Portobuffolè diventa centro di cultura, di arte e di poesia. Inoltre un'intelligente e fine politica dei caminesi lega il feudo a molte case regnanti italiane.

Nel 1339 i Veneziani, prima amici, diventano padroni di Portobuffolè e vi creano una grande Podesteria. In sostanza si dà vita ad una comunità il cui governo è sì legato alla Serenissima, ma gode di ampi poteri amministrativi, politici e civili.

In campo economico, i commerci aumentano e portano ricchezza e benessere. Si aggiungono non solo le città venete e friulane, ma anche le comunità del nord Europa, come la Carinzia, la Slovenia e la Croazia.

All'attività commerciale si aggiunge l'artigianato, sostenuto e favorito da una banca fondata, probabilmente, verso la fine del '300.

Si sviluppò, più tardi, un'attività agricola efficiente e moderna, per quei tempi, che trovò sede nella Villa veneta, iniziata dai Cellini ed andata poi nelle mani dei Giustinian.

I grandi "burci" di proprietà della famiglia attraccavano nel porto di Rivapiana e, ridiscendendo il Livenza, portavano le granaglie dei numerosi "fonteghi" di Venezia.

Un vecchio detto, ancor oggi ricordato, diventò testimonianza del continuo andare e venire di questi mezzi di trasporto: "Portobuffolè grano non caffè...".

Movimento e vita, quindi, fiere e mercati erano le gradite occasioni e forse anche attese per molti che entravano in città meravigliati e confusi.

Ma l'andare e venire di viandanti, poveri, mendicanti, commercianti e altra gente ancora creava un continuo problema per la salute. L'ospedale, fondato da Ariano Beccaro nel 1362, si trasformò in rifugio sicuro e gratuito per molti bisognosi.

Funzionava anche un tribunale per le cause civili e penali e non poche volte proprio all'autorità giudiziaria di Portobuffolè era riservato l'incarico, non sempre facile, di redimere questioni e di portare pace anche in terra friulana.

Portobuffolè visse la sua vocazione di "urbs", di città sovrana e libera, ricca di possibilità e risorse economiche, sociali amministrative, culturali ed anche religiose, con il suo juspatronato e il titolo di arcipretale, dato al Duomo.

Portobuffolè conservò la propria identità anche durante il periodo francese. Sembrò anzi che la città, da sempre legata alla cultura veneta, si curasse poco degli avvenimenti che sconvolgevano l'Europa.

E se oggi il maestoso leone marciano di porta Friuli non ci permette di leggere l'augurio di pace, ma un'espressione di sapore rivoluzionario francese, ciò non significa che ci sia stato un momento di smarrimento o di perdita della propria origine, ma indica, attraverso una astuzia popolare tutta veneta, la volontà di vivere la propria identità nel lavoro, nella libertà e nella pace.

Durante il Regno Lombardo-Veneto Portobuffolè perdette parte del territorio e il suo antico prestigio, sopportò il peso di un servizio militare, fatto per sorteggio, che durava dai cinque ai sette anni.

Ebbe il vantaggio di un nuovo ordine sociale stabile e una scuola elementare obbligatoria. Al suo funzionamento e alle esigenze metodologiche, pedagogiche e finanziarie doveva provvedere la parrocchia.

Il paese partecipò più tardi all'Unità d'Italia.

Più vicino a noi le due grandi guerre portarono lutti e sofferenze. E quando si stava risorgendo capitarono le alluvioni: 1965/66 a distruggere il lavoro paziente, intelligente ed ingegnoso di molti

cittadini. Da tempo si erano rimboccati le maniche e, sostenuti da una grande forza e speranza, nell'immediato dopoguerra, avevano trasformato vecchie tettoie e stalle, ormai vuote, in laboratori. Iniziò così un'innovazione benefica e radicale dell'ambiente.

La caratteristica principale dell'evoluzione economico- sociale del paese è stata la creatività, l'iniziativa individuale, non programmata, ma spontanea. Il nuovo imprenditore di Portobuffolè erede di un'antica tradizione, uscito da un semplice laboratorio di fortuna, non si è piazzato al di sopra dell'azienda, ma dentro ad essa. Si è verificato un fenomeno nuovo ed affascinante, l'identificazione cioè dell'imprenditore con la sua fabbrica ed il suo prodotto.

I nuovi posti di lavoro non solo hanno richiamato una parte degli emigranti, ma hanno aperto anche le porte della speranza e della fiducia a lavoratori di altre comunità.

Gli operatori locali meritano una particolare attenzione perché crearono un nuovo tessuto economico-sociale e molto di più perché hanno fatto conoscere Portobuffolè in Francia, in Germania, nelle Americhe, nel mondo Arabo ed ora guardano con interesse ai Paesi dell'Est Europeo.

Portobuffolè occupa ancor oggi un posto di privilegio per il fatto che unisce due regioni e due province: il Veneto al Friuli, Treviso a Pordenone.

Il passato ha preparato il presente, il presente si proietta ineluttabilmente verso il futuro.

Se si vuole perciò che Portobuffolè riviva la sua antica vocazione di "Città Polo" è necessario continuare con maggior determinazione in una politica residenziale che, qualificando il centro storico, recuperi i volumi esistenti ed individui nuove aree da destinarsi alla costruzione di alloggi. La domanda di abitare nel centro storico infatti si ripete quotidianamente e con insistenza.

I flussi migratori, che in passato avevano caratterizzato il nostro paese, si sono invertiti. Sempre più numerosi sono gli stranieri che, lavorando nelle nostre imprese, sono alla ricerca di un'abitazione.

Inoltre si sta riscoprendo la qualità della vita che piccoli centri come il nostro possono offrire.

Nei prossimi anni Portobuffolè ha quindi l'occasione per ripopolare il suo centro storico e ampliare la zona residenziale di Settimo. Questo consentirà di raggiungere la dimensione minima per riattivare le Scuole Elementari ed istituire dei nuovi servizi alla comunità.

Sono queste preferenze politico-amministrative che costituiscono la via più sicura al consolidamento della democrazia e della promozione umana dei cittadini, chiamati ad una piena partecipazione all'azione amministrativa e alla solidarietà nel rispetto e nella comunità con tutti coloro che sono vissuti, che vivono e sceglieranno di vivere e lavorare in questa terra antica, feconda e generosa.

STATUTO COMUNALE

Titolo I **PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

Art. 1 **Principi**

1. Il Comune di Portobuffolè è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo etico, morale e culturale e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati alle scelte politiche della comunità.

3. Il Comune, dotato di autonomia nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
- b) concorre a garantire il diritto alla salute;
- c) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani e degli anziani e dei più deboli;
- d) tutela del patrimonio storico, artistico, religioso ed archeologico del territorio;
- e) tutela l'ambiente e adotta strumenti idonei per la sua difesa e il suo miglior utilizzo;
- f) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali, dello sport e del tempo libero;
- g) agevola l'associazionismo ed il volontariato;
- h) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n° 125"; a tal fine è promossa la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune;
- i) promozione di forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini della Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, in conformità ai principi di cui alla Legge 8 marzo 1994 n° 203 e del D. Lgs. 25 luglio 1998 n° 286.

Art. 2 **Territorio, gonfalone e stemma**

1. Il Comune di Portobuffolè è costituito dalle popolazioni e dai territori di Settimo, Ronche, Faé e del capoluogo.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel centro storico.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone, una propria bandiera, un proprio stemma e un proprio sigillo.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 3 **Albo pretorio**

1. La Giunta Comunale individua un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

Art. 4
Rapporti con Regione, Provincia o altri Enti

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione per le attività e nelle forme previste dalla legge.

3. Il Comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici. In particolare si individuano i Comuni del Comprensorio Opitergino-Mottense, costituenti una realtà omogenea sotto i profili sociale, economico e culturale, e tradizionalmente impegnati in un'azione consortile avente l'obiettivo di realizzare una comunità unica organizzata in quattordici centri coordinati ed integrati fra loro, quale punto di riferimento per iniziative di cooperazione intercomunale.

Art. 5
Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, nei limiti delle disponibilità trasferite, le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali secondo il principio di sussidiarietà, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specifica attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione partecipata, quei valori che consentono una migliore qualità della vita nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Titolo II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Il Consiglio Comunale: funzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Esso:

- a) adotta gli atti fondamentali previsti dalla Legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
- b) esercita l'autonomia finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e provvede direttamente alla nomina nei casi previsti dalla legge.

2. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 7
Prima seduta del Consiglio Comunale. Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata ai seguenti adempimenti:

- a) convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti;
- b) giuramento del Sindaco;
- c) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco.

3. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

4. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. Con cadenza almeno annuale - e comunque entro il 30 settembre di ogni anno - il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 8 Convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria e d'urgenza dal Sindaco. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 267/2000.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato, in seduta straordinaria:

- a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica;
- b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

4. In caso d'urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore; in tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

5. Il Sindaco formula l'ordine del giorno della seduta.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute, di norma, dal Sindaco secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali:

- a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
- b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 10
Numero legale per la validità delle deliberazioni
(quorum funzionale)

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazione dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo dei Capigruppo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva dei posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) tutti coloro che si astengono dal voto;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche;
- d) le schede nulle.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri componenti il Consiglio comunale.

Art. 11
Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 12
Votazioni

- 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 13
Presidenza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.

2. Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

3. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art. 14
Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco od a chi presiede l'adunanza.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4. Ogni Consigliere comunale ha il diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Art. 15

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 16

I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo Status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge; così pure il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali.

2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.

4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 17

Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni di cui fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

4. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il Sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del Comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.

5. Il Consiglio Comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.

6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.

7. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 18

Diritti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali:

- a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
- b) possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
- d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;

- e) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale. A tal fine la relativa documentazione viene messa a disposizione degli stessi almeno 48 ore prima della seduta.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 19

Dimissioni, sospensione decadenza e surroga dei consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentate al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il Sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 17. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del consigliere decaduto provvede il Consiglio Comunale nella prima riunione.

Art. 20

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 21

Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora o più consiglieri

comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.

3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale.

4. I capigruppo con il Sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:

- a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la Giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
- b) per le altre liste, nel candidato Sindaco non eletto o, in mancanza di questo, nel consigliere che nella medesima lista ha riportato la più alta cifra individuale.

Art. 22

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.

2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 23

Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune. Con le stesse modalità possono essere istituite Commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la cui presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le deliberazioni che istituiscono le commissioni di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono anche la composizione delle commissioni secondo i criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Titolo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24

La Giunta comunale – funzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.

2. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

3. Autorizza il Sindaco alla costituzione o resistenza in giudizio in relazione alle liti in cui il Comune è parte, provvedendo contestualmente alla nomina del difensore.

4. Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

6. Compie, comunque, gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio o al

Sindaco.

Art. 25 **Composizione e presidenza**

1. La Giunta Comunale è composta:
 - a) dal Sindaco, che la presiede;
 - b) da un numero massimo di quattro assessori, fra cui un Vice Sindaco.
2. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di Vice Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. Al fine di realizzare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito della Giunta è di norma assicurata la presenza di entrambi i sessi.
4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

Art. 26 **Nomina**

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 27 **Incompatibilità**

1. Le cause di impossibilità e incompatibilità dei membri della Giunta sono stabilite dalla legge.

Art. 28 **Anzianità degli Assessori**

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.
2. Al Vice Sindaco o, in mancanza, all'Assessore Anziano spetta surrogare il Sindaco assente od impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale del Governo.

Art. 29 **Durata in carica**

1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 30 **Sfiducia**

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia,

votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario a' sensi delle leggi vigenti.

Art. 31

Dimissioni del Sindaco e scioglimento del Consiglio Comunale

1. Le dimissioni del Sindaco comportano la cessazione della Giunta Comunale trascorsi venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni al Consiglio.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza della Giunta Comunale con effetto immediato.

Art. 32

Cessazione di singoli Assessori

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

Art. 33

Funzionamento

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale stesso.

Titolo IV

IL SINDACO

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione e della politica generale del Comune, è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da

portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge. Diviene membro del Consiglio Comunale, entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti e, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, presta giuramento recitando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

4. Entro centoventi giorni dalla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Al Sindaco spetta, nei limiti e nei termini delle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi in materia, l'indennità di funzione.

Art. 35 **Attribuzioni di Amministrazione**

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:
- a) costituisce l'organo più alto e significativo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo del Comune ed è organo propulsivo, proponendo le priorità politiche da deliberare;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, attraverso la concordanza dell'azione dei singoli assessori con l'indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio Comunale;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Comunale, nonché la Giunta Comunale, fissando l'Ordine del Giorno e la data;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune ed esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - g) provvede all'osservanza dei Regolamenti;
 - h) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - i) promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, protocolli di intesa tra amministrazioni nonché convenzioni per l'esercizio congiunto di funzioni ex art. 30 del medesimo decreto;
 - j) nomina e revoca gli assessori;
 - k) ha poteri di polizia, direzione del dibattito nelle sedute consiliari, nelle commissioni ed organismi in cui funge da Presidente, garantendo comunque i diritti e gli interessi legittimi di ciascun membro;
 - l) promuove, indice e partecipa a conferenze di servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
 - m) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio comunale, ai sensi delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia;
 - n) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, e stabilisce giorni e tempi minimi di apertura degli uffici comunali;
 - o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - p) attribuisce e definisce sulla base di un provvedimento motivato della Giunta Comunale, gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, previa deliberazione della Giunta Comunale e attestazione della copertura finanziaria, l'indennità da corrispondere;
 - q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto delle procedure previste dai Contratti di Lavoro vigenti tempo per tempo;
 - r) nomina il Segretario Comunale ed, eventualmente, il Direttore Generale;
 - s) adotta le ordinanze previste dalla legge;
 - t) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - u) promuove, tramite il Segretario Comunale o il Direttore Generale, se nominato, indagini e

- verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- v) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
 - w) impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

Art. 36

Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Al Sindaco sono attribuite le competenze in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi della vigente legislazione e normazione in materia.
3. Il Sindaco esercita, altresì, quale Ufficiale di Governo tutte le funzioni a lui riconosciute dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi.

Art. 37

Impedimento, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni del Sindaco.

Forma di presentazione delle dimissioni

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Comune.
5. Le dimissioni possono anche essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio Comunale e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.

Titolo V

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 38

Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed

economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

Art. 39 **Segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 40 **Funzioni del Segretario Comunale**

Il segretario comunale:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art. 41 **Direttore Generale**

1. È consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 42 **Responsabili dei Servizi**

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.

2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del

raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 43 **Vice Segretario**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario, disciplinando in particolare i requisiti soggettivi, le modalità di nomina e le funzioni di tale funzionario.

Art. 44 **Incarichi esterni**

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 45 **Servizi**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 46 **Forme di gestione dei servizi**

1. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
- g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 47 **Gestione in economia**

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o la partecipazione ad una società di capitali.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

Art. 48
Concessione a terzi

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

Art. 49
Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Il Sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo statuto.

Art. 50
Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 49.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale:

- a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
- d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
- e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Titolo VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51

Istituti della partecipazione - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. A tal fine favorisce la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone funzioni di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

Art. 52

Valorizzazione dell'associazione e del volontariato

1. Il Comune valorizza la parrocchia, le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:

- a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti specifici campi di attività;
- b) il libero accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi, anche mediante corsie preferenziali;
- c) l'obbligo di motivare per iscritto le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate per iscritto dalle associazioni stesse;
- d) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

4. Riferimento particolare e collaborazione potranno essere tenuti con la parrocchia per iniziative congiunte che interessano la cittadinanza, le attività di culto e le proposte educative e ricreative.

Art. 53
I.P.A.B.

1. Il Comune riconosce il tradizionale ruolo svolto dall'I.P.A.B. di Portobuffolé nel campo dell'assistenza.
2. In particolare collabora con tale istituzione per la gestione della Scuola Materna.

Art. 54
Pro-Loco

1. Il Comune riconosce all'associazione Pro-Loco il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali nonché la promozione dell'attività turistica e tipicità locali.
2. Il Comune inoltre può affidare con idonea convenzione alla Pro-Loco il coordinamento e la gestione di particolari iniziative nell'ambito ricreativo, turistico, sociale ed ecologico ambientale.

Art. 55
Istanze, petizioni, interrogazioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
3. Le associazioni costituite ed operanti nel territorio comunale possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
4. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.
5. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi di carattere generale viene data comunicazione ai capigruppo.

Art. 56
Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del Consiglio Comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il 30 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il 30 per cento degli iscritti alle liste elettorali riferito al territorio o ai territori interessati di cui all'articolo 2.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi organi istituzionali.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
7. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
8. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 57

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo decennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento di partecipazione i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, le norme per l'attuazione e le condizioni per una eventuale sospensione.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 58

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo. A tal fine tutti coloro che sono portatori di interesse coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento amministrativo, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale con- tenente le indicazioni previste per legge.

Qualora il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
4. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Art. 59

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il giudizio alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 60
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione nonché il rilascio di copie di atti, secondo le modalità definite dal regolamento di partecipazione.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento di partecipazione.

Art. 61
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 62
Difensore civico

1. Il Comune di Portobuffolè intende istituire la funzione del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. Al Difensore civico viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune e con votazione segreta. Qualora non fosse raggiunta nella prima votazione tale maggioranza qualificata, nelle ulteriori votazioni è sufficiente per la nomina, la maggioranza assoluta dei consiglieri. Il Difensore civico deve essere in possesso di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica ed amministrativa.
3. Può essere nominato Difensore civico quello del Comprensorio Opitergino-Mottense.
4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. In caso di perdita dei prescritti requisiti la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.
6. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 63
Attribuzioni

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei propri cittadini.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti Pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione Comunale.
3. Il Difensore Civico agisce anche d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Nessun Consigliere comunale può rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico, il quale può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
7. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere circostanziato al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, il caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala altresì agli organi sovraordinari le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di specifica motivazione qualora il contenuto dell'adottando atto non recepisca i suggerimenti del Difensore Civico.

Titolo VII ***FINANZA E CONTABILITA'***

Art. 64 **Ordinamento finanziario e contabile**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

Art. 65 **Demanio e patrimonio**

1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Titolo VIII ***FUNZIONE NORMATIVA***

Art. 66 **Regolamenti - Ambito di applicazione**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Comune emana i regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme di carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
 - a) per espressa dichiarazione del Consiglio comunale;

- b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
 - c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
5. Spetta al Sindaco o al Vice-Sindaco in sua assenza o impedimento, ed agli Assessori a ciò delegati, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

Art. 67

Procedimento di formazione

1. Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto.
3. I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 68

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 69

Norme transitorie e finali - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio comunale.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
6. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il presente Statuto, sino alla loro revisione.

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 2
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI	
Art. 1 Principi	pag. 5
Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma	pag. 5
Art. 3 Albo Pretorio	pag. 5
Art. 4 Rapporti con Regione, Provincia o altri Enti	pag. 6
Art. 5 Funzioni	pag. 6
TITOLO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 6 Il Consiglio Comunale: funzioni e competenze	pag. 6
Art. 7 Prima seduta del Consiglio Comunale. Linee programmatiche di mandato	pag. 6
Art. 8 Convocazione	pag. 7
Art. 9 Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)	pag. 7
Art. 10 Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)	pag. 8
Art. 11 Pubblicità delle sedute	pag. 8
Art. 12 Votazioni	pag. 8
Art. 13 Presidenza delle sedute consiliari	pag. 8
Art. 14 Verbalizzazione delle sedute consiliari	pag. 8
Art. 15 Pubblicazione delle deliberazioni	pag. 9
Art. 16 I Consiglieri comunali	pag. 9
Art. 17 Doveri dei Consiglieri	pag. 9
Art. 18 Diritti dei Consiglieri Comunali	pag. 9
Art. 19 Dimissioni, sospensione decadenza e surroga dei consiglieri comunali	pag. 10
Art. 20 Consigliere anziano	pag. 10
Art. 21 Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo	pag. 10
Art. 22 Commissioni consiliari	pag. 11
Art. 23 Commissioni consiliari speciali	pag. 11
TITOLO III – LA GIUNTA COMUNALE	
Art. 24 La Giunta comunale – funzioni	pag. 11
Art. 25 Composizione e presidenza	pag. 12
Art. 26 Nomina	pag. 12
Art. 27 Incompatibilità	pag. 12
Art. 28 Anzianità degli Assessori	pag. 12
Art. 29 Durata in carica	pag. 12
Art. 30 Sfiducia	pag. 12
Art. 31 Dimissioni del Sindaco e scioglimento del Consiglio Comunale	pag. 13
Art. 32 Cessazione di singoli Assessori	pag. 13
Art. 33 Funzionamento	pag. 13
TITOLO IV – IL SINDACO	
Art. 34 Il Sindaco	pag. 13

Art. 35	Attribuzioni di Amministrazione	pag. 14
Art. 36	Attribuzioni per le funzioni statali	pag. 15
Art. 37	Impedimento, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni del Sindaco.	
	Forma di presentazione delle dimissioni	pag. 15

TITOLO V – ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 38	Principi e criteri direttivi	pag. 15
Art. 39	Segretario comunale	pag. 16
Art. 40	Funzioni del Segretario Comunale	pag. 16
Art. 41	Direttore Generale	pag. 16
Art. 42	Responsabili dei Servizi	pag. 16
Art. 43	Vice Segretario	pag. 17
Art. 44	Incarichi esterni	pag. 17
Art. 45	Servizi	pag. 17
Art. 46	Forme di gestione dei servizi	pag. 17
Art. 47	Gestione in economia	pag. 17
Art. 48	Concessione a terzi	pag. 18
Art. 49	Azienda speciale	pag. 18
Art. 50	Istituzione	pag. 18

TITOLO VI – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51	Istituti della partecipazione – Organismi e forme associative di partecipazione	pag. 19
Art. 52	Valorizzazione dell'associazione e del volontariato	pag. 19
Art. 53	I.P.A.B.	pag. 20
Art. 54	Pro-Loco	pag. 20
Art. 55	Istanze, petizioni, interrogazioni	pag. 20
Art. 56	Diritto di iniziativa	pag. 20
Art. 57	Referendum	pag. 21
Art. 58	Diritto di partecipazione al procedimento	pag. 21
Art. 59	Pubblicità degli atti	pag. 21
Art. 60	Diritto di accesso	pag. 22
Art. 61	Azione popolare	pag. 22
Art. 62	Difensore civico	pag. 22
Art. 63	Attribuzioni	pag. 22

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 64	Ordinamento finanziario e contabile	pag. 23
Art. 65	Demanio e patrimonio	pag. 23

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66	Regolamenti - Ambito di applicazione	pag. 23
Art. 67	Procedimento di formazione	pag. 24
Art. 68	Revisione dello Statuto	pag. 24
Art. 69	Norme transitorie e finali – Entrata in vigore	pag. 24